

## Violazioni sulle accise tra i rischi 231

Lo schema di decreto di revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise tocca anche società ed enti

/ **Maria Francesca ARTUSI**

Lo schema di decreto in materia di dogane e accise, che deve dare attuazione alla riforma fiscale ed è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo, interessa anche la responsabilità "penale" delle persone giuridiche.

La legge delega n. [111/2023](#) aveva, infatti, richiesto al Governo l'integrazione del DLgs. [231/2001](#) con i reati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al DLgs. [504/1995](#), prevedendo l'applicazione di **sanzioni** amministrative effettive, proporzionate e dissuasive anche nei confronti degli **enti collettivi**, nel cui interesse e vantaggio viene commesso un illecito.

Pertanto – stando alle bozze di schema circolate e alla relativa relazione illustrativa – in linea di continuità con quanto già stabilito per altri comparti tributari, viene integrato l'[art. 25-sexiesdecies](#) del DLgs. [231/2001](#), che prenderà dunque in considerazione anche la commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al **codice doganale** dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli [artt. 11 e 20](#) della L. [111/2023](#) e dal DLgs. [504/1995](#).

Va ricordato, innanzitutto, che tale art. 25-sexiesdecies è stato introdotto dal DLgs. [75/2020](#), che ha seguito l'inserimento dei **reati tributari** tra i reati **presupposto "231"** avvenuto a opera del DL [124/2019](#) ([art. 25-quinquiesdecies](#) del DLgs. [231/2001](#)). La disposizione riguardava, nella versione originaria, unicamente i reati di contrabbando che, peraltro, vengono in parte revisionati dallo schema di decreto in esame (Allegato 1 allo schema).

Si inseriscono, inoltre, i reati di **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa** sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche, quelli legati alla fabbricazione clandestina di alcool e bevande alcoliche, sull'alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall'Amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza e sulle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Peraltro il medesimo schema di decreto prevedrebbe

l'inserimento di un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'**accisa sui tabacchi lavorati** fissando, in maniera dettagliata, i criteri da osservare ai fini della determinazione delle sanzioni da comminare, tenuto conto anche della produzione irregolare dei medesimi prodotti (art. 40-bis del DLgs. [504/1995](#)). Tale previsione trova la sua *ratio* nella necessità di riorganizzare il quadro normativo sanzionatorio esistente in materia, prevedendo la punibilità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) di tali prodotti, sottoposti ad accisa, all'accertamento o al pagamento del medesimo tributo. In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno del Testo unico delle accise che già contiene la disciplina sostanziale.

Le novità per le persone fisiche si riverbereranno conseguentemente anche sulla responsabilità "231".

Nella nuova formulazione dell'[art. 25-sexiesdecies](#) del DLgs. [231/2001](#), la sanzione pecuniaria resterebbe la medesima già prevista fino a duecento quote (comma 1), salvo quando le imposte o i diritti di confine dovuti superino **100.000 euro** per cui si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (comma 2).

Anche le **sanzioni interdittive** vengono modulate rispetto alla tipologia di illecito, inserendo per i casi di maggiore gravità (di cui al citato comma 2) anche le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione/revoca delle autorizzazioni/licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ([art. 9](#) comma 2 lett. a) e b) del DLgs. [231/2001](#)), che si aggiungono a quelle già previste del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e).

Società ed enti devono dunque prepararsi a una **nuova mappatura del rischio** nell'ambito dei modelli organizzativi adottati.